

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 26 ottobre 2005

Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE. (G.U. n. 265 del 14/11/2005)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la direttiva 95/16/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;

Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80;

Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli utenti degli apparecchi di sollevamento installati in edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall'art. 1 e dall'art. 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento».

2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalita' disciplinate dal presente decreto.

3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Art. 2.

Adeguamento tecnico degli ascensori

1. In occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamento, effettuata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' competente, o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, effettua l'analisi dei rischi presenti nell'impianto esaminato, secondo la norma europea UNI EN 081-80, e prescrive gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2.

2. Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti i seguenti termini:

a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno priorita' alta;

b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorita' media;

c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorita' bassa.

3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumita' delle persone l'impianto e' sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza.

4. L'autorita' competente dispone il fermo dell'impianto fino all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui al comma 3, nonche' nel caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardanti i componenti essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del regolamento.

5. Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo

